

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della Senatrice Anna Maria SERAFINI

### *Disciplina organica della professione di Assistente sociale e Assistente sociale Specialista.*

Onorevoli Colleghi,

nel corso degli ultimi sessant'anni, e in rapida accelerazione negli ultimi venti, la professione di Assistente sociale ha ottenuto una sempre maggiore definizione e vasti e significativi riconoscimenti, dal piano degli interventi e delle competenze operative a quello della preparazione culturale e scientifica.

Significativi e determinanti sono stati il D.P.R. 15 gennaio 1987, n.14 conseguente al riordino delle scuole dirette a fini speciali di Assistente sociale, la legge 23 marzo 1993, n.84 istitutiva dell'Ordine e dell'Albo professionale degli assistenti sociali, la riforma dell'ordinamento universitario che ha istituito la *laurea in Scienze del Servizio Sociale – classe 6* e la *laurea specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali – classe 57/S*, il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 che ha proceduto al conseguente adeguamento della disciplina dell'ordinamento della professione e dell'Albo, introducendo i profili di Assistente sociale specialista e di Assistente sociale e le corrispondenti sezioni A e B nell'Albo professionale.

La legge 3 aprile 2001, n. 119 ha esteso agli assistenti sociali l'obbligo del segreto professionale, già vigente per altre professioni, in considerazione dell'alto rilievo sociale della professione.

L'evoluzione della professione ha prodotto, accanto al tradizionale suo esercizio in regime di lavoro dipendente prevalentemente pubblico, una progressiva estensione e diffusione di incarichi e di attività in regime libero professionale, con organizzazione di specifici studi professionali anche associati, a favore non solo di privati cittadini ma, sempre più frequentemente, anche di pubbliche amministrazioni compresa l'amministrazione della Giustizia.

Una normativa frammentata è stata spesso di ostacolo a consentire il pieno riconoscimento della professione in tutti gli ambiti, compreso quello contrattuale. Da questa premessa deriva l'evidente necessità, sia per l'ordinamento che per i cittadini, che la professione di Assistente sociale abbia un riferimento normativo organico che recuperi gli interventi normativi succedutisi nel tempo e li ricomponga, superandone la frammentarietà e la discontinuità, in un testo unitario di facile leggibilità che consenta alla collettività, alla pubblica amministrazione ed agli enti pubblici e privati compresi, di recepirne in termini chiari ed omogenei il contenuto al fine di evitare il

ripetersi di incertezze interpretative che spesso hanno comportato contraddittorie e non coerenti applicazioni dell'attuale normativa.

L'esigenza di provvedere ad una legge che, non innovando nulla rispetto all'esistente, consenta tuttavia una precisa identificazione della professione e dei suoi requisiti identitari e funzionali, appare pertanto utile per il Paese, nel momento in cui la crescente complessità sociale e le ingravescenti difficoltà, non solo economiche ma anche relazionali e educative, in cui versano le famiglie graverà questi professionisti di nuovi oneri e compiti per fronteggiare il disagio sociale.

Al soddisfacimento di tale esigenza risponde un testo che riassume ed unifichi la normativa di riferimento della professione di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista e che richiede evidentemente una rapida elaborazione in considerazione del diffuso e significativo impegno della categoria in attività professionali di elevato contenuto e finalità sociali.

E' pertanto necessario oggi rilanciare con determinazione la funzione dell'Assistente sociale che si propone come fulcro e attivatore della rete e che in sei decenni ha dato un così decisivo *contributo* a rinnovare stili d'intervento, procedure, strategie operative della PA, dagli enti di riforma nell'immediato dopoguerra, attraverso il lavoro di comunità, al recupero dei minori sbandati, allo svuotamento dei brefotrofi, alla promozione delle adozioni e degli affidamenti familiari, ecc., fino a costituirsi oggi come referente di maggior impegno per i piani di zona e i progetti in ambito socio assistenziale e sociosanitario sul territorio.

La proposta di legge che presento risponde a questa e ad altre esigenze che la vostra sensibilità non potrà non apprezzare.

Il momento che stiamo attraversando esige che le magre risorse devolute ai servizi sociali alla persona, siano usate in modo mirato, con trasparenza e responsabilità: in una parola con professionalità, competenza, capacità di assumere compiutamente il senso di progetti integrati e partecipati.

Esige che siano sostenute le reti che potenziano e amplificano lo sforzo e l'impegno delle singole strutture per valorizzare al massimo le risorse disponibili nei singoli settori d'intervento e, altresì, che i cittadini, le famiglie, i gruppi sociali siano chiamati a condividere le responsabilità che gravano sui servizi e sugli operatori degli stessi, riscattando la propria dignità e partecipando consapevolmente al progetto inteso a restituire loro iniziativa e autonomia.

Si propone quindi l'adozione di uno specifico provvedimento legislativo che persegua anche finalità di equità analogamente a quanto è stato fatto per altri settori professionali.

**Bozza**

## **PROPOSTA DI LEGGE**

TESTO ARTICOLI

### **Art. 1.** – *Professione di Assistente sociale e Assistente sociale specialista*

1. L'esercizio della professione di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista sono subordinati al conseguimento delle specifiche abilitazioni mediante esami di Stato e l'iscrizione all'albo professionale.
2. Gli Assistenti sociali e gli Assistenti sociali specialisti svolgono in condizioni di autonomia l'attività professionale prevista dalle norme del loro ordinamento, dalle norme dei relativi profili professionali nonché dallo specifico codice deontologico, utilizzando metodologie proprie della professione, sia in regime autonomo, sia in regime di lavoro subordinato o parasubordinato.
3. Facendo propri i contenuti della Raccomandazione del Consiglio di Europa Rec(2001)1 lo Stato e le Regioni nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrativa, promuovono la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo della professione di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista al fine di contribuire alla tutela dei diritti delle persone e della collettività e allo sviluppo dell'integrazione del sistema dei servizi sociali e della loro organizzazione sia sul territorio nazionale che in rapporto con gli altri Stati dell'Unione Europea.

### **Art. 2.** – *Formazione universitaria*

1. La formazione degli assistenti sociali e degli assistenti sociali specialisti avviene attraverso corsi di studi universitari nella classe di laurea 6 "Scienze del Servizio sociale" (vecchia classe) o classe di laurea 39 in "Servizio Sociale" (nuova classe) e nella classe di laurea specialistica 57/S "Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" (vecchia classe) o classe di laurea magistrale 87/M in "Servizio sociale e Politiche sociali" (nuova classe) di cui ai Decreti 04.08.2002 e 28.11.2002 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ai Decreti 16.03.2007 del Ministro dell'Università e della Ricerca specificatamente finalizzati alla formazione della figura professionale di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista.

2. Al corso di laurea specialistica nella classe 57/S *"Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali"* e nella classe di laurea magistrale 87/M in *"Servizio Sociale e Politiche sociali"* possono accedere anche gli assistenti sociali in possesso di diploma universitario conseguito nell'ordinamento previgente la riforma dell'ordinamento universitario degli studi, che viene equiparato al diploma di laurea nella classe 6 *"Scienze del servizio sociale"* e classe 39 *"Servizio Sociale"* di cui a D.M. 04.08.2002 e al D.M. 28.11.2002 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ai decreti 16.03.2007 del Ministro dell'università e della ricerca.
3. A salvaguardia della specificità dei contenuti professionali i corsi universitari di cui al comma 1 devono garantire:
  - insegnamenti di discipline specifiche di servizio sociale;
  - docenze delle discipline di servizio sociale attribuite ad esperti di Servizio Sociale;
  - tirocini svolti in ambiente professionale specifico e seguiti da supervisore Assistente sociale esperto;
  - piani di studio omogenei nel territorio nazionale.

### **Art. 3. – Sezioni e titoli professionali**

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali sono istituite la sezione A e la sezione B, secondo quanto previsto dal D.P.R. 328/2001 Titolo II Capo IV.
2. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 6 - *Scienze del servizio sociale* (vecchia classe) o classe 39 in *Servizio Sociale* (nuova classe) e della laurea specialistica nella classe 57/S – *Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali* (vecchia classe) o classe 87/M in *Servizio sociale e Politiche sociali* (nuova classe);
3. L'iscrizione alla sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 6 - *Scienze del servizio sociale* (vecchia classe) o classe 39 in *Servizio Sociale* (nuova classe);
4. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di *Assistente sociale specialista*.
5. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di *Assistente sociale*.

6. L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: «sezione degli assistenti sociali specialisti» e «sezione degli assistenti sociali».

**Art. 4. - Attività professionali**

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività:
- *area di aiuto nei processi di inclusione sociale:*
    - a) uso e sperimentazione di metodologie avanzate e innovative di servizio sociale svolte in tutti i settori di esercizio della professione e nelle forme previste;
    - b) diagnosi sociale, analisi e decodifica dei bisogni complessi dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e del territorio;
    - c) coordinamento di interventi e servizi ad alta complessità;
    - d) interventi interprofessionali, di équipe e di unità di valutazione;
    - e) counselling psico-sociale;
    - f) interventi in ambito specialistico di servizio sociale clinico;
    - g) mediazione nelle situazioni di conflittualità interpersonale, negli ambiti della mediazione familiare, penale, sociale e giovanile;
    - h) consulenza agli organi giudiziari in materia minorile e di tutela di soggetti deboli o a rischio;
  - *area preventivo-promozionale*
    - i) negoziazione e concertazione tra i soggetti sociali per la progettazione di sistemi di benessere locale;
    - l) attivazione di programmi di integrazione tra i vari ambiti operativi, mondi vitali e terzo settore;
    - m) progettazione e conduzione di programmi di sensibilizzazione, responsabilizzazione e protezione sociale di gruppi e comunità
    - n) programmazione e gestione di servizi d'informazione, comunicazione e promozione dei diritti dei cittadini;
    - o) programmazione e coordinamento di interventi di pronta emergenza sociale;
    - p) attivazione e conduzione di osservatori sugli interventi, servizi e politiche sociali;

- *area manageriale*
    - q) progettazione e gestione di interventi di servizio sociale e di servizi ad alta complessità;
    - r) pianificazione, progettazione organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali, nonché dell'educazione ai diritti, alla coesione sociale, alla solidarietà, alla salute;
    - s) analisi, costruzione e coordinamento di reti di servizi e prestazioni, nell'ambito delle proprie competenze;
    - t) apporto tecnico per la costruzione di piani di zona;
    - u) gestione di risorse umane, strutturali ed economiche nell'ambito dei servizi e delle politiche sociali;
    - v) analisi e valutazione di qualità dei servizi sociali e delle prestazioni;
    - w) gestione di processi per l'accreditamento dei servizi sociali;
  
  - *area didattico-formativa e di ricerca*
    - x) ricerca e monitoraggio nell'ambito degli interventi di servizio sociale, dei servizi e delle politiche sociali.
    - y) attività formativa e didattica nelle materie proprie del servizio sociale e delle discipline affini;
    - z) supervisione professionale, interprofessionale e dei tirocini di laureandi in scienze del servizio sociale e laureandi specialisti in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.
2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:
- *area di aiuto nei processi di inclusione sociale*
    - a) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno, l'accompagnamento e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in condizione di difficoltà soggettiva e sociale;
    - b) attivazione, uso e valorizzazione delle risorse personali, ambientali, istituzionali, formali e informali;
    - c) integrazione e attivazione di reti relazionali;
    - d) accoglienza, ascolto e attività di segretariato sociale, nonché prima valutazione dei bisogni;
    - e) orientamento, sostegno e accompagnamento di soggetti in condizione di difficoltà;
    - f) analisi della domanda sociale e costruzione di progetti individuali, partecipati e personalizzati e interventi di case management;

- *area preventivo-promozionale*
  - g) azione preventiva del disagio sociale e promozionale del benessere delle persone, delle famiglie, dei gruppi e della comunità;
  - h) sostegno nei processi di accesso alle risorse e alle prestazioni, nella conoscenza e fruizione dei diritti;
  - i) interventi di pronta emergenza sociale;
  - l) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;
  
- *area organizzativa*
  - m) collaborazione alla programmazione degli interventi in campo delle politiche e dei servizi sociali;
  - n) interventi di integrazione tra i vari ambiti operativi, mondi vitali e terzo settore;
  - o) interventi interprofessionali, di équipe e di unità di valutazione
  - p) attivazione e gestione di flussi informativi nel campo dei servizi sociali;
  
- *area didattico-formativa e di ricerca*
  - q) raccolta dati e studio di dati sociali o psico-sociali a fini di ricerca;
  - r) attività formativa nel campo dei servizi alla persona;
  - s) attività di coordinamento e supervisione di operatori sociali
  - t) supervisione dei tirocini delle lauree in scienze del servizio sociale.

Al fine di garantire la qualità delle attività di cui sopra è necessaria la formazione continua.

#### **Art. 5. – Accesso al pubblico impiego**

1. L'iscrizione all'albo professionale costituisce requisito obbligatorio per la partecipazione a concorsi per l'accesso nel pubblico impiego a posti che comportano lo svolgimento di attività professionali di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista previste all'art. 5.

#### **Art. 6. – Accesso alla Dirigenza**

Costituiscono titolo per l'accesso alla dirigenza e per lo svolgimento di funzioni dirigenziali:

1. La Laurea specialistica classe 57/S o laurea magistrale classe 87/M e l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale si sensi dell'art.24 del DPR 328/01

**Art.7. – Servizio Sociale professionale**

Ai sensi dell'art. 22 comma quarto lett. a della legge 8 novembre 2000, n. 328, il Servizio Sociale Professionale costituisce prestazione da erogare in ogni ambito territoriale di cui all'art. 8 comma 3 lett. a della stessa legge, nel rispetto dell'art. 117, comma secondo, lett. m della Costituzione, e con un atteso standard minimo di un Assistente sociale ogni 4000 abitanti.

**Art. 8. – Norma di salvaguardia**

1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel D.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14, nella Legge 23 marzo 1993 n. 84, nel D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, nel D.L. 12 novembre 2001 n. 402 convertito con modificazioni dalla legge 8 febbraio 2001, n.1, nel D.P.R. 5 luglio 1989 n. 280, nel D.M. MURST 30 marzo 1998 n. 155, nel D.M. MURST 5 agosto 1998 n. 340, D.M. MURST n.509 del 3 novembre 1999, D.M. MIUR 5 maggio 2004 e D.M MIUR n. 270 del 22 novembre 2004.
2. Sono altresì fatte salve le disposizioni contenute nella Legge 3 aprile 2001, n.119 .